

(N. 1632)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 4 novembre 1981, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati nn. 917, 1948, 2005 e 2137)

d'iniziativa dei deputati PAZZAGLIA, GUARRA, ZANFAGNA, SOSPIRI e ABBATANGELO (917); ICHINO, CURCIO, NAPOLETANO, GIANNI, GALLI Maria Luisa, BELARDI MERLO, CASTELLI MIGALI, DI CORATO, FRANCESE, FURIA, LODI FAUSTINI FUSTINI, MIGLIORINI, POCHETTI, RAMELLA, ROSOLEN, TORRI e ZOPPETTI (1948); MAROLI, OLCESE, FURNARI, FRASNELLI, CRISTOFORI, BIANCHI, BOFFARDI, BONALUMI, CABRAS, CARLOTTO, CAVIGLIASSO, GAROCCHIO, LOMBARDO, MANCINI Vincenzo, PEZZATI, PICCINELLI, PICCOLI Maria Santa, PISANU, PISICCHIO, SANESE, SCAIOLA e TESINI Aristide (2005); FERRARI Marte, CASALINUOVO, SALVATORE, CRESCO, RAFFAELLI Mario, CARPINO, FIANDROTTI, LIOTTI, POTÌ, BORGOGGIO e ALBERINI (2137)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 novembre 1981

Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
a favore dei geometri

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Prestazioni)

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri di cui alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive modificazioni, corrisponde le seguenti pensioni:

- a) di vecchiaia;
- b) di anzianità;
- c) di inabilità e invalidità;
- d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

Essa, inoltre, corrisponde le seguenti prestazioni:

- 1) indennità *una tantum*;
- 2) provvidenze straordinarie.

Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere *b)* e *c)*, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere *a)* e *d)*.

Art. 2.

(Pensione di vecchiaia)

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva regolamentare iscrizione all'albo e di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscrit-

to ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) quale risulta dalle dichiarazioni presentate alla Cassa per i dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

La misura della pensione non può essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

La misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del 100 per cento.

Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al secondo comma è così ridotta:

- a*) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
- b*) all'1,25 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
- c*) all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni.

Il titolare della pensione di vecchiaia per il periodo in cui resta iscritto all'albo dei geometri ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti.

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione, o i loro superstiti, hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi su richiesta dell'interessato almeno tre anni dopo il conseguimento del diritto a pensione o in caso di decesso dell'avente diritto. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui al se-

condo e al sesto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Alle scadenze indicate dall'articolo 13, terzo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al secondo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al sesto comma del presente articolo.

Art. 3.

(Pensione di anzianità)

La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo dei geometri ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al sesto dell'articolo 2.

Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

Art. 4.

(Pensione di inabilità)

La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo o, in caso di reinscrizione successiva, le interruzioni nell'iscrizione alla Cassa non superino il periodo complessivo di cinque anni.

Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Nel caso di infortunio, quando l'anzianità di iscrizione sia inferiore a dieci anni, la pensione viene liquidata in base alla media dei redditi obbligatoriamente dichiarati alla Cassa fino all'anno di pensionamento. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tale fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità.

Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali. In caso di nuova iscrizione agli albi viene revocata la concessione della pensione.

Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

Art. 5.

(Pensione di invalidità)

La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *b*).

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione.

La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma. Si applica altresì il disposto del terzo comma dell'articolo 4.

La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata due volte. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidità.

Art. 6.

(Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità)

Le modalità per l'accertamento della inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e di invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5 per cento della pensione annua dovuta; sono invece corrispondentemente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma la pensione, nell'entità stabilita dal secondo comma dell'articolo 2, verrà liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 7.

(Pensioni di reversibilità ed indirette)

Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabiliti per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del

60 per cento per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento per gli altri figli, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ultimo comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi.

La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al primo comma, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione semprechè quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e la iscrizione o reinscrizione sia in atto in conformità del dettato dell'articolo 4, primo comma, lettera *b*). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*).

Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. Nell'ipotesi di cui al settimo comma dell'articolo 2, la pensione di reversibilità è liquidata in percentuale senza tener conto della riduzione di un terzo applicata all'iscritto.

Art. 8.

(Pagamento delle pensioni)

Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Art. 9.

(Provvidenze straordinarie)

Le provvidenze straordinarie previste dall'articolo 21 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, possono essere erogate a favore degli

iscritti, dei superstiti e dei pensionati, che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali.

Al finanziamento si provvede, ogni anno, col 2 per cento delle entrate derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 11, accertate nell'esercizio precedente.

Le somme non erogate nell'esercizio sono destinate ad incrementare il fondo di previdenza.

Le somme già accantonate in conformità del terzo comma dell'articolo 25 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che viene abrogato, sono trasferite al fondo di previdenza, e la Cassa non è più obbligata alla tenuta delle gestioni separate previste dal secondo comma dell'articolo 29 della medesima legge.

Art. 10.

(Contributo soggettivo)

Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

- a) reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;
- b) reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.

È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 600.000.

Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dai pensionati che godano di pensione a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione.

Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 25 anni di età, il contributo di cui ai primi due commi del presente articolo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

Il contributo soggettivo è deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF alle con-

dizioni previste dall'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla Cassa e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare alla Cassa un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 100.000 annue. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma.

Art. 11.

(Contributo integrativo)

A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti all'albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei geometri. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.

Salvo quanto disposto dall'articolo 13, quarto comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della pre-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF né all'IVA, e non concorre alla formazione del reddito professionale.

Art. 12.

(Fondo di garanzia)

Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato a breve o medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terrà conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, al netto degli oneri in caso di vendita. La stima del valore predetto deve essere sottoposta al parere di congruità espresso dall'apposita commissione istituita ai sensi dell'articolo 61, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Art. 13.

(Variabilità dei contributi)

Le percentuali e il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), e secondo e sesto comma, devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate.

Le suddette percentuali ed il contributo minimo possono essere variati altresì in relazione alle risultanze del bilancio tecnico di cui all'articolo 29 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che dovrà essere redatto nei termini previsti dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 583, tenendo conto anche del fondo di garanzia di cui al precedente articolo 12.

La percentuale ed il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), e secondo e sesto comma, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La percentuale non può eccedere il 15 per cento.

La percentuale di cui all'articolo 11 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

Art. 14.

(Soppressione di contributi)

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma del precedente articolo 11, cessa l'obbligo di versamento del contributo per marche previsto dall'articolo 17, lettera b), della legge 24 ottobre 1955, n. 990.

Art. 15.

(Rivalutazione dei redditi)

Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2, quinto comma, sono riva-

lutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 16.

A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativa ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra gli indici ISTAT relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'articolo 13, quarto e quinto comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.

Art. 16.

(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi)

Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati in proporzione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. La perequazione nei confronti dei pensionati e superstiti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è operata solo nella misura del 30 per cento dell'indice ISTAT.

La variazione percentuale degli importi delle pensioni è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa e si applica a far data dal 1° gennaio successivo alla data del decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti di reddito di cui all'articolo 2, sesto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'ar-

articolo 10, secondo e sesto comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi e alle 10.000 lire più vicine per gli ultimi due.

Art. 17.

(Comunicazioni obbligatorie alla Cassa)

Tutti gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla Cassa entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonchè il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonchè quelle relative allo stato di famiglia.

Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, secondo comma.

In caso di morte, la denuncia dell'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. La sanzione per omessa denuncia non potrà comunque essere inferiore al 40 per cento dell'importo di cui al secondo comma dell'articolo 10. Tali sanzioni sono ridotte ad un

quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'articolo 18, secondo comma.

L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono grave infrazione disciplinare, che comporta in caso di recidiva la cancellazione dall'albo.

Il consiglio del collegio professionale competente, su richiesta della Cassa, è tenuto ad adottare provvedimento di cancellazione dall'albo con i termini e la procedura previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

L'interessato può interrompere la procedura, in ogni momento prima dell'adozione della deliberazione collegiale di cancellazione, presentando la denuncia anche se oltre i termini.

Si intende ritardata la denuncia presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dalla data fissata, per la presentazione, dal primo comma.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, la denuncia si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

Si intende infedele la denuncia resa alla Cassa in difformità al reddito dichiarato ai competenti uffici ai fini IRPEF o volume di affari IVA.

Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 18.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i consigli dei collegi devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti tutti i geometri nonchè i pensionati.

Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

Art. 18.

(Pagamento dei contributi)

I contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, e all'articolo 11, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.

Le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo di cui all'articolo 11, terzo comma, e l'intera contribuzione dovuta dai non iscritti alla Cassa sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IVA; le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IRPEF.

I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.

Il ritardo nei pagamenti di cui al comma precedente comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 17, quinto comma.

La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 7, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Ai fini della riscossione la Cassa può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 19.

(Prescrizione dei contributi)

La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.

Art. 20.

(Controllo delle comunicazioni)

La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 17, quinto comma, ed è sospesa la corresponsione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 21.

(Restituzione dei contributi)

Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), e secondo comma.

Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, semprechè non abbiano titolo alla pensione indiretta.

In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa la somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo le norme di cui all'articolo 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

La restituzione dei contributi versati in base alle precedenti legislazioni si effettua alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

Il geometra può chiedere che l'importo dovutogli venga trasferito ad altro istituto o cassa di previdenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Art. 22.

(Iscrizione alla Cassa)

L'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali dei geometri.

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.

L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su

richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 10 devono essere restituiti dalla Cassa senza interessi.

Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento, dei consigli regionali, o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluogo di provincia possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima dell'assunzione della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonchè il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma.

Art. 23.

(Riscatto dei periodi pregressi)

Gli iscritti all'albo che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'età di trentacinque anni possono presentare domanda scritta nel termine perentorio di due anni dalla data sopraindicata per riscattare un numero di annualità non superiore a dieci, purchè, per il periodo di cui viene chiesto il riscatto, i richiedenti siano stati iscritti all'albo e non alla Cassa.

Tale riscatto è valido solo al fine di completare l'anzianità minima per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e non è rilevante per il conteggio di cui all'articolo 2, secondo comma.

Il riscatto si compie mediante versamento diretto alla Cassa, per ogni anno riscattato, di un importo pari al contributo minimo dell'anno in cui avviene il pagamento stesso.

Il versamento deve avvenire, pena decadenza della richiesta del riscatto, entro e non oltre due anni dalla data di richiesta e comunque prima della liquidazione della pensione di vecchiaia.

Art. 24.

(Sanzioni relative al periodo pregresso)

Le sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, sono abrogate.

Le sanzioni previste dall'articolo 17 per i casi di ritardata, omessa od infedele denuncia, sono applicabili anche per le denunce presentate o da presentarsi alla Cassa negli anni 1978 e successivi, fino al momento dell'approvazione della presente legge.

Per coloro che non hanno ottemperato a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, per il periodo precedente all'approvazione della presente legge, il termine per la presentazione delle denunce dei redditi professionali, con la sola applicazione della sanzione per presentazione tardiva, è riaperto fino al 180° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge; trascorso infruttuosamente detto termine la denuncia sarà considerata omessa, con applicazione dell'articolo 17, comma quinto e successivi.

Le pensioni già liquidate con l'applicazione delle sanzioni abrogate, a domanda degli interessati vanno riliquidate in base alla previgente normativa, con comminazione delle nuove sanzioni e ripristino della naturale data di acquisizione del diritto.

Art. 25.

(Base del reddito per il passato)

Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni anteriori al 1978, si assume quale reddito, ai fini

dell'articolo 2, secondo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quinto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto col reddito fiscale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.

Art. 26.

(Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie)

Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua entrata in vigore.

Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.

Sono concesse secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni intervenute.

A decorrere dalla data di cui al primo comma, nei confronti di coloro che si sono avvalsi della riduzione del contributo secondo l'articolo 27 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, la pensione viene liquidata in base alla presente normativa ma con la riduzione prevista dal secondo comma dell'articolo 16 della citata legge.

Fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di cui al primo comma, le pensioni minime previste dal quinto comma dell'articolo 2 sono calcolate in base a sei volte il contributo minimo, per gli iscritti alla Cassa, vigente nell'anno indicato dal primo comma medesimo.

Art. 27.

(Decorrenza del nuovo regime contributivo e delle iscrizioni)

Le norme di cui agli articoli 10 e 22 decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data resta in vigore la corrispondente normativa previgente.

A decorrere dalla data di cui al precedente comma sono abrogate le maggiorazioni di cui all'articolo 16, terzo comma, e all'articolo 19, nonché la riduzione di cui all'articolo 27 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

Art. 28.

(Decorrenza delle rivalutazioni)

Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.

Le entità dei redditi e dei contributi di cui agli articoli 2, sesto comma, 4, secondo comma, e 10, primo, secondo e sesto comma, sono riferite all'anno successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.

La prima rivalutazione ai sensi dell'articolo 16, primo e terzo comma, si applica, a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, in base alla variazione percentuale calcolata tra il numero indice medio ISTAT dell'anno di entrata in vigore della presente legge e quello dell'anno precedente. Fino a tale data la perequazione delle pensioni è operata in base alla previgente normativa in materia.

Art. 29.

(Comitato dei delegati - Elettorato - Ripartizione territoriale)

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli iscritti ed i pensionati già iscritti alla Cassa al 1° gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascun distretto di Corte di appello, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione non può essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa; in ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio.

Può essere eletto e permanere delegato l'iscritto alla Cassa che dalla data del 1° gennaio antecedente la data delle elezioni:

1) appartenga ad un collegio della circoscrizione in cui viene eletto;

2) non benefici di prestazioni previdenziali a carico della Cassa ».

Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Cassa, assistito dal collegio dei sindaci, somma i risultati parziali e proclama eletti i delegati che nell'ambito della circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti purchè sia garantita l'appartenenza ad ogni collegio di almeno un eletto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione alla Cassa e in caso di pari anzianità di iscrizione alla Cassa il più anziano di età ».

Il nono comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al terzo comma, numero 2), viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilità o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, ferma restando la rappresentanza di ogni collegio ».

Art. 30.

(Investimenti)

Il numero 4) del primo comma dell'articolo 31 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« 4) in mutui su beni immobili garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 60 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato ».

Art. 31.

(Iscritti in più albi professionali)

L'iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, può optare per una delle casse di previdenza delle professioni nel cui albo è iscritto.

Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nella cui cassa il geometra permanente iscritto.

In deroga alle norme di qualsiasi cassa di previdenza relative a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente alla cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla cassa.

Art. 32.

(Disposizioni finali)

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.

Art. 33.

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.